

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

I sottoscritti avv. Gaetano Fioretti, avv. Ilaria Gadaleta, avv. Marina Pietropoli, sottopongono all'approvazione del Congresso Nazionale Forense il seguente deliberato, sotto forma di mozione, avente ad oggetto

MODIFICA D.P.R. 115/2002 – GRATUITO PATROCINIO

Considerato che

- Il gratuito patrocinio è diritto essenziale del cittadino perché gli venga garantito l'altrettanto indisponibile diritto alla difesa, anche in caso di indigenza economica;
- Costituisce la concreta manifestazione del ruolo costituzionale dell'avvocato;
- Non può, quindi, in alcun modo, ritenersi accettabile né la libera valutazione del compenso così come effettuata dal magistrato né la tempistica di pagamento non certa, nella maggior parte dei casi eccessivamente dilatata;
- Il problema economico dell'avvocatura deriva anche da queste situazioni incancrenitesi nel tempo, a cui mai è stata data risposta o fornita soluzione;
- Non è "dignitoso" (art. 3 Cost.) accettare i compensi che generalmente sono riconosciuti molto al di sotto dei "valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità" (art. 82), ovvero spingere gli avvocati "a scegliere" di non iscriversi nelle liste e di conseguenza a non difendere un cittadino cui viene riconosciuto il gratuito patrocinio a causa di tali problematiche;
- La funzione sociale dell'avvocato, nel caso specifico, va tutelata perché è proprio con il gratuito patrocinio che assume la sua massima espressione;
- Dunque, appare urgente ed indifferibile riformare la normativa per garantire equi compensi e tempi di pagamento certi e giusti, affinché anche la difesa del cittadino sia efficace, motivata ed efficiente.

Tanto premesso e considerato

SI CHIEDE CHE IL Congresso Nazionale Forense

- voglia deliberare di proporre la modifica dei seguenti articoli di legge, nel senso di seguito suggerito:

"ART. 82 (Onorario e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino inferiori superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, ((. . .)) tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa...

3. Il decreto di pagamento è comunicato nel termine di 15 giorni dalla sua emissione al difensore, e alle parti, ~~compreso il~~ e al pubblico ministero e trasmesso alla Amministrazione dello Stato competente alla liquidazione.

4. Il pagamento delle spettanze indicate nel decreto, deve essere effettuato nel termine massimo di 120 giorni dalla sua trasmissione.

Avv. Ilaria Gadaleta (Delegata COA Bari)